

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
432ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente **SANGALLI** invita a riprendere l'esame degli emendamenti all'articolo 4, a partire dall'emendamento 4.31, di cui la relatrice **ZANONI (PD)** chiede l'accantonamento.

L'emendamento 4.31 è, pertanto, accantonato.

Il senatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** ritira, quindi, l'emendamento 4.33, mentre il senatore **GUALDANI (AP (NCD-UDC))** ritira l'emendamento 4.34.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.32, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38 e 4.39.

Il senatore **SANTINI (PD)** ritira l'emendamento 4.40, mentre il presidente **SANGALLI** dichiara decaduto l'emendamento 4.41, per assenza del presentatore.

Dispone, quindi, su richiesta della relatrice, l'accantonamento dell'emendamento 4.42.

Il senatore **SANTINI (PD)** ritira, quindi, l'emendamento 4.43.

In unica votazione la Commissione respinge, poi, gli identici emendamenti 4.44 e 4.45, sui quali si erano espressi in senso negativo le relatrici il sottosegretario Baretta.

Il senatore **LUCHERINI (PD)** ritira, quindi, l'emendamento 4.46.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.47, 4.48 e 4.50.

Il senatore **BROGLIA (PD)** ritira, quindi, l'emendamento 4.51.

La Commissione respinge, poi, con separate votazioni, previo parere contrario delle relatrice e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 4.50, 4.53, 4.61 e 4.67.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.62, 4.63, 4.65, 4.66, 4.68, 4.69, 4.70 e 4.71.

La relatrice **ZANONI** (PD) invita il senatore Del Barba a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 4.64.

Il senatore **DEL BARBA** (PD), accogliendo la proposta, trasforma l'emendamento 4.64 nell'ordine del giorno n. G/1977/33/5, pubblicato in allegato, che il Governo accoglie.

Il PRESIDENTE, su richiesta della relatrice Zanoni, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.72.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 4.73, 4.74 e 4.75.

Il senatore **MARGIOTTA** (Misto) ritira, quindi, l'emendamento 4.76.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone una riformulazione in un testo 2 degli emendamenti 4.77, 4.78 e 4.79 di identico contenuto.

I senatori **MANDELLI** (FI-PdL XVII), **SANTINI** (PD) e **COMAROLI** (LN-Aut) dichiarano di accettare la riformulazione proposta, pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso favorevole all'emendamento 4.77-4.78-4.79 (testo 2).

Posta ai voti, la proposta viene approvata.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 4.80, 4.81 e 4.83.

Il senatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 4.82 e il senatore **MARGIOTTA** (Misto) ritira l'emendamento 4.84.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, è quindi respinto l'emendamento 4.0.2.

Il senatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) ritira, quindi, l'emendamento 4.0.3.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,45.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 5, a esclusione degli aggiuntivi, in attesa della presentazione di un unico emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che tenga conto delle proposte parlamentari.

Gli emendamenti all'articolo 5, a esclusione di quelli aggiuntivi, sono quindi accantonati.

Il senatore **SANTINI** (PD) ritira la proposta 5.0.1.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone di accantonare gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, che risultano, pertanto, accantonati.

Il senatore **SANTINI** (PD) fa propria e ritira la proposta 5.0.4.

È quindi respinta, con il conforme parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 5.0.5, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **D'ALI'** (FI-PdL XVII).

La relatrice **COMAROLI** (LN-Aut) ritira la proposta 5.0.6.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1000 e dei relativi subemendamenti, il quale viene quindi accantonato.

Si passa, quindi, ai voti degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore **BROGLIA** (PD) ritira l'emendamento 6.1, dopo aver rappresentato la necessità di risolvere il problema in esso affrontato.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **COMAROLI** (LN-Aut)), 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **COMAROLI** (LN-Aut)), 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22.

Il sottosegretario **BARETTA** comunica la presentazione dell'ulteriore emendamento del Governo 7.3000, riguardante l'abolizione del Fondo Gas, pubblicato in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta del Governo per le ore 20 di oggi.

Il senatore **SANTINI** (PD) ritira, quindi, l'emendamento 6.0.1.

In considerazione dell'approvazione dell'emendamento 1.0.14 (testo 2), sono quindi preclusi gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16.

Il senatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 6.0.17.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.0.18 e 6.0.19.

Si passa ai voti degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore **BROGLIA** (PD) ritira l'emendamento 7.1.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 con il parere conforme della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo.

Il senatore **LAI** (PD) ritira la proposta 7.6.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono quindi respinte in un'unica votazione le identiche le proposte 7.7 e 7.8.

La senatrice **ORRU'** (PD) ritira il proprio emendamento 7.9.

Il senatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) ritira la proposta 7.10.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*), in dichiarazione di voto favorevole, chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 7.11.

L'emendamento 7.11 è respinto con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo.

Il sottosegretario **BARETTA** fornisce i chiarimenti richiesti specificando che trattandosi di soggetti autonomi rispetto al Governo, non è possibile imporre la rinegoziazione dei termini di sottoscrizioni dei mutui contratti.

Il sottosegretario **BRESSA** sottolinea che un intervento che obbligasse la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutui concessi rischierebbe di farla rientrare nel perimetro della Pubblica amministrazione, con effetti disastrosi sullo stato della finanza pubblica.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) pur dichiarandosi consapevole dei rischi evidenziati dal sottosegretario, ritiene che sarebbe possibile consentire i comuni di chiedere la rinegoziazione e verificare in tal modo lo stato dei rapporti instaurati con la Cassa depositi e prestiti.

Il senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in merito al parere contrario sull'emendamento 7.13.

Il sottosegretario **BRESSA** ribadisce che il parere contrario deriva dall'impossibilità di imporre alla Cassa depositi e prestiti, in quanto ente esterno alla Pubblica amministrazione, la rinegoziazione dei contratti di mutuo sottoscritti.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo e previa verifica del numero legale, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.12 e 7.13.

Il senatore **LUCHERINI** (*PD*) ritira l'emendamento 7.14.

Il senatore **DEL BARBA** (*PD*) ritira l'emendamento 9.0.21.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 7.15.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.16.

Posti ai voti, sono quindi respinti, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 e 7.24.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.25.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono respinti con unica votazione gli emendamenti 7.26 e 7.27.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) ritira la proposta 7.28.

Il senatore **MARGIOTTA** (*Misto*) ritira l'emendamento 7.29.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo sulla proposta 7.30, chiede chiarimenti sul parere contrario del Governo.

Il sottosegretario **BARETTA** riferisce che secondo il Governo non sussistono motivi particolari per differire il termine di presentazione del bilancio degli enti locali.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.30 e 7.31.

Il senatore **SANTINI** (PD) fa proprio e ritira gli emendamenti 7.32, 7.34, 7.36 e 7.37.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 7.33 e 7.35, che vengono quindi accantonati.

Il senatore **BROGLIA** (PD) ritira le proposte 7.38 e 7.39.

Il senatore **SANTINI** (PD) ritira la proposta 7.40.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45 e 7.46.

Il senatore **MARGIOTTA** (Misto) ritira l'emendamento 7.47.

Il senatore **LAI** (PD) ritira l'emendamento 7.48.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 7.49.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone quindi l'accantonamento delle proposte 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 e 7.54, che vengono quindi accantonate.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono quindi congiuntamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 7.55, 7.56, 7.57 e 7.59.

Il senatore **BROGLIA** (PD) ritira la proposta 7.58.

Il senatore **SANTINI** (PD) ritira le proposte 7.63 e 7.66.

Il senatore **MARGIOTTA** (Misto) ritira l'emendamento 7.65.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono respinti in un'unica votazione gli emendamenti 7.60, 7.61, 7.62 e 7.64.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 7.67.

Il senatore **SANTINI** (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 7.68.

Il senatore **DEL BARBA** (PD) ritira la proposta 7.70.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone l'accantonamento delle proposte 7.69, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75 e 7.76, che sono quindi accantonate. Chiede, inoltre, ai proponenti di trasformare l'emendamento 7.71 in un ordine del giorno.

Il senatore **FRAVEZZI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), accogliendo la richiesta della relatrice, presenta l'ordine del giorno G/1977/34/5, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario **BARETTA**, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore **SANTINI** (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 7.77.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 7.78 ribadendo le motivazioni già espresse in sede di illustrazione dell'emendamento.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono quindi respinti in un'unica votazione gli identici emendamenti 7.78 e 7.79.

La relatrice ZANONI (PD) propone ai presentatori degli identici emendamenti 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85 e 7.86 la riformulazione delle proposte in un testo 2, allegato al resoconto.

I proponenti accolgono la proposta che, messa ai voti, risulta accolta.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo è quindi respinto l'emendamento 7.87.

Il senatore SANTINI (PD) fa proprio e ritira la proposta 7.88.

La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.89 che, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori MANDELLI (FI-PdL XVII), D'ALI' (FI-PdL XVII) e CERONI (FI-PdL XVII), la Commissione approva.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 7.90.

Il senatore BROGLIA (PD) ritira gli emendamenti 7.91 e 7.92.

La relatrice ZANONI (PD) propone l'accantonamento della proposta 7.93, che viene quindi accantonata.

Il senatore SANTINI (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 7.94.

Il senatore DEL BARBA (PD) ritira l'emendamento 7.95.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice RICCHIUTI (PD) e dei senatori MANDELLI (FI-PdL XVII), D'ALI' (FI-PdL XVII) e CERONI (FI-PdL XVII), sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.96, 7.97 e 7.99.

Il senatore SANTINI (PD) ritira le proposte 7.98 e 7.100.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 7.101 e 7.102.

L'emendamento 7.103, previo parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, è messo in votazione e respinto.

La proposta 7.104 è accantonata dal PRESIDENTE su conforme indicazione della relatrice Zanoni.

Dopo che il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ha provveduto al ritiro della propria proposta 7.105, il senatore SANTINI (PD) fa proprie e ritira gli emendamenti 7.106, 7.107 e 7.108.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede l'accantonamento degli emendamenti 7.109 e 7.110 del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 7.109 e 7.110.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 7.111, in relazione all'avvenuto accantonamento delle proposte precedenti.

Il PRESIDENTE, su richiesta conforme della relatrice Zanoni, dispone altresì l'accantonamento dell'emendamento 7.112.

Previo parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.113.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.114 ed il successivo 7.116.

La Commissione vota poi l'emendamento 7.115 che, con il conforme avviso delle relatrici e del Governo, è respinto.

Previo dichiarazione di voto del senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) (che stigmatizza il ripetuto aumento della tassa di imbarco a carico dei passeggeri di voli commerciali così come la progressiva sottrazione ai comuni delle relative risorse, destinate ad altre finalità), sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 7.117 e 7.118.

Il senatore **SANTINI** (*PD*), accogliendo un invito delle relatrici, ritira l'emendamento 7.119. Previo favorevole dichiarazione di voto del senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) e con l'avviso contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, è poi messo ai voti e respinto l'emendamento 7.120.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) invita all'accantonamento delle proposte 7.121, 7.122 e 7.123, che pertanto è disposto dal Presidente.

La Commissione, preso atto del contrario parere delle relatrici e del rappresentante del Governo, respinge con separate votazioni le proposte 7.124, 7.125, 7.126, 7.127, 7.128, 7.129 e 7.130.

Su indicazione della relatrice **ZANONI** (*PD*), viene poi disposto l'accantonamento degli emendamenti 7.131, 7.132, 7.133 e 7.134.

Gli emendamenti 7.135, 7.136, 7.138, 7.139, 7.140, 7.141, 7.142, 7.146, 7.147, 7.150, 7.151, 7.152 e 7.153 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 7.143 e 7.148.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi le proposte 7.137, 7.144, 7.145, 7.149, sulle quali il parere delle relatrici e del rappresentante del Governo è contrario.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.154, preannunciando contestualmente che, per omogeneità di contenuti, aggiungerà la propria firma all'ordine del giorno che sarà presentato, in seguito alla trasformazione dell'emendamento 1.0.20, a cura del senatore D'Alì.

Si associano le senatrici **BULGARELLI** (*M5S*), **MANGILI** (*M5S*) e **LEZZI** (*M5S*).

I proponenti ritirano rispettivamente gli emendamenti 7.155, 7.156, 7.157, 7.158, 7.159, 7.160, 7.161 e 7.163.

Con il parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.162, 7.164, 7.165 e 7.166 con separate votazioni sono respinti dalla Commissione.

I proponenti ritirano, quindi, gli emendamenti 7.167, 7.168, 7.169, 7.170, 7.171, 7.172, 7.174 e 7.175.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Baretta, sono messi separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 7.173, 7.176, 7.177, 7.178 e 7.179.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 7.180, che è successivamente disposto dal Presidente.

Con il contrario avviso di relatrici e rappresentante del Governo, sono messe separatamente ai voti e respinte le proposte 7.181, 7.182 e 7.183.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) svolge una favorevole dichiarazione di voto sull'emendamento 7.184, segnalando criticamente l'inopportunità di un sistematico reimpiego dei fondi derivanti dai risparmi di gara, operazione la cui conformità alla normativa contabile gli appare quantomeno opinabile.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) suggerisce l'accantonamento della proposta 7.184.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento indicato dalla Relatrice.

Le proposte 7.185, 7.186 e 7.187, sulle quali si registra il contrario avviso delle relatrici e del rappresentante del Governo, sono respinte dalla Commissione.

Gli emendamenti 7.188, 7.189, 7.190, 7.192, 7.194 e 7.196 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con il parere contrario dei relatori e del Governo, sono respinte con separate votazioni le proposte 7.191, 7.195, 7.197 e 7.198.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 7.193 su conforme indicazione della relatrice Zanoni.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) provvede al ritiro degli emendamenti 7.199 e 7.199 (testo 2).

I proponenti degli emendamenti 7.0.2, 7.0.5, 7.0.7 e 7.0.10 ritirano le proposte in questione.

Su parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6, 7.0.8, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16 e 7.0.17 sono respinti dalla Commissione con separate votazioni.

Analogamente è respinta con successiva votazione della Commissione la proposta 7.0.9, sulla quale il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) svolge una favorevole dichiarazione di voto, ricordando che tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 presentati dal proprio Gruppo sono accomunati dall'intento di lenire il carico tributario sui cittadini e cercare di favorire la ripresa del mercato immobiliare.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) segnala la necessità di una riformulazione gli emendamenti 7.0.18 e 7.0.19 di identico contenuto, dal momento che nella loro attuale formulazione appaiono onerosi.

Il senatore **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*) propone di inserire nel testo dell'emendamento una clausola di invarianza finanziaria ed invita a considerare l'espunzione della clausola di gradimento del legale scelto dall'amministratore per l'attività difensiva che lo riguarda.

Il PRESIDENTE dispone allora l'accantonamento della proposta 7.0.18, unitamente all'analogo 7.0.19, per l'approfondimento della formulazione testuale.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.0.21 a propria firma.

L'emendamento 7.0.20, previo parere contrario della relatrice Zanoni e del Sottosegretario Baretta, è posto ai voti e risulta respinto. Analogamente sono respinte con successive votazioni le proposte 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.31 (unitamente all'identico 7.0.32), 7.0.33, 7.0.34 e 7.0.35.

Il PRESIDENTE, in relazione alla necessità per le relatrici di formulare il proprio parere su tutti i restanti emendamenti di iniziativa parlamentare, ritiene necessario concludere la seduta pomeridiana, riprendendo l'esame del provvedimento nella seduta notturna.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 19.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) E
RIFORMULAZIONI

N. 1977

G/1977/33/5

DEL BARBA, SANTINI

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.64.

G/1977/34/5

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

La 5a Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 1977 - «Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»; premesso che:

l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, intervenuta dal periodo d'imposta 2012 ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato strutturalmente l'imposizione sui fabbricati non locati;

con l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 i fabbricati sono stati assoggettati all'IMU. ma esentati, se non locati, dall'I.R.Pe.F., spostando quindi l'imposizione dalla sfera del reddito a quella del patrimonio;

tale scelta ha generato effetti rilevanti anche sui rapporti finanziari tra Stato e Province autonome di Trento e di Bolzano, in specie per quanto attiene al riconoscimento reciproco del (minor) gettito I.R.Pe.F. e del (maggior) gettito I.MU. (articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011); considerato che

in virtù dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto di autonomia, come novellato dalla legge n. 147 del 2013, con decorrenza 1 gennaio 2014, le due Province Autonome hanno esercitato la nuova competenza primaria in materia di tributi locali, istituendo rispettivamente l'I.M.I. (L.P. n. 3 del 2014 della Provincia autonoma di Bolzano) e l'IM.I.S. (L.P. n. 14 del 2014 della Provincia autonoma di Trento);

i predetti tributi sostituiscono integralmente, nei territori delle due province, l'I.MU;

considerato altresì che per il Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota n. prot. 0643 di data 22 aprile 2015) è automatica la sostituzione dell'I.MI - e, quindi, implicitamente anche dell'IM.I.S. - all'I.MU. per le finalità dell'articolo 8 comma 1;

impegna il Governo

ad introdurre, per chiarezza applicativa, nel prossimo provvedimento sulla *local tax*, una norma esplicita che confermi, nel quadro della complessiva imposizione immobiliare ed allo scopo di evitare potenziali doppie imposizioni sui fabbricati tenuti a disposizione e non locati, l'effetto sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 1, anche per l'I.M.I. e per l'IM.I.S.

4.77-4.78-4.79 (testo 2)

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province";

4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le Regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con la Regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni».

7.80-7.81-7.82-7.83-7.84-7.85-7.86 (testo 2)

MANDELLI, CERONI, BROGLIA, LUCHERINI, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO, MARGIOTTA, COMAROLI, BRUNI, URAS, DE PETRIS, GUALDANI, LUCIANO ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «, le Province e le città metropolitane».

1.1000/1

BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 1.1000, al capoverso «122-bis», dopo le parole: «Per l'anno 2015», inserire le seguenti: «i comuni colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza e».

1.1000/2

BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 1.1000, al capoverso «122-bis», dopo le parole: «8 luglio 2015», inserire le seguenti: «nonché di quelli causati dall'alluvione che ha colpito i territori del Gargano nel mese di settembre 2014».

1.1000/3

COMAROLI

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole: «da 5, 2 milioni», fino alla fine del periodo con le seguenti: «6,2 milioni di euro, 2,1 milioni di euro e 2,2 milioni di euro».

1.1000/4

SANTINI, DEL BARBA

All'emendamento 1.1000, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dei comuni», con le seguenti: «degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni».

1.1000/5

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, TARQUINIO, PERRONE, LIUZZI, MILO

*All'emendamento 1.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di sostenere il comparto agricolo pugliese, nonché per far fronte all'emergenza *Xylella* e ai danni causati dagli eventi climatici eccezionali, per l'anno 2015 sono sospesi i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di Bonifica, nelle more della completa riforma degli stessi. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero per le politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

1.1000/6

GUALDANI

All'emendamento 1.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), eliminare le parole: "limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate" ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La presente attività di riaccertamento straordinario va effettuata entro il 31 ottobre 2015 in concomitanza con i termini per l'approvazione del D.U.P. e, comunque, entro l'approvazione del rendiconto 2015"».

1.1000/7

BULGARELLI, GIROTTO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PAGLINI

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015, ripartito proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 80 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64».

1.1000/8

BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 122-bis, inserire il seguente:

«122-ter. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il CIPE entro il 31 agosto 2015, nel limite di 100 milioni di euro e fermo restando la ripartizione territoriale, approva un piano stralcio, di cui alla lettera d del comma 703 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2014 n. 190, a favore di interventi immediatamente attivi nei territori colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza».

4.0.1000/1

SPOSETTI

All'emendamento 4.0.1000, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali sopresse e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

4. Le posizioni organizzative di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedure selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità, ricoperto, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012.

5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui al comma 3 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionanti per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dal medesimo comma».

4.0.1000/2

D'ALÌ

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di una sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, con risorse proprie, e senza nuovi o maggiori oneri di spesa per il bilancio dello Stato, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad inserire nel ruolo di dirigente il personale appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver superato, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un concorso pubblico per titoli ed esami per il quale è previsto il possesso di laurea magistrale, o equipollente;

b) aver superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprirlo provvisoriamente, ai sensi del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia Fiscale e dell'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) aver svolto nella pubblica amministrazione un'esperienza professionale con la qualifica di funzionario, per almeno dieci anni, con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) essere stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso un'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi;

e) aver ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto, di cui al punto d), valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive».

Consequentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI

All'emendamento 4.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «le agenzie fiscali sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato»;

b) il secondo ed il terzo periodo del comma 1 sono soppressi;

c) il comma 2 è così sostituito: «in relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli articolo 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. Per la copertura dei costi concernenti l'istituzione dell'area intermedia le agenzie fiscali attingono ai risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve essere destinato ad economia di bilancio».

4.0.1000/4

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «le agenzie fiscali» con le seguenti: «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/5

BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le seguenti parole: «sono autorizzate ad» con le parole: «devono»;

b) sostituire le parole: «a indire» con le seguenti: «devono indire» nonché, sopprimere le parole: «per un corrispondente numero di posti»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di posti dato dalla differenza tra il numero di posti previsto dalle procedure concorsuali annullate e il numero dei vincitori e degli idonei di altre procedure concorsuali a posti dirigenziali già espletate dalla pubblica amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora trovato collocazione. Questi ultimi saranno assunti per primi e, solo ad esaurimento delle relative graduatorie, verrà indetta procedura concorsuale per coprire i posti dirigenziali eventualmente ancora mancanti».

Consequentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/6

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In ogni caso, rispetto all'avvio dei concorsi di cui al primo periodo, deve sempre essere data priorità ai vincitori e idonei di altri concorsi a dirigente, già espletati nell'ambito della pubblica amministrazione, alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto

decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché, in base alle professionalità richieste, ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, con priorità per il riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56».

4.0.1000/7

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», sopprimere il comma 2.

4.0.1000/8

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. In relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. All'onere derivante dal presente comma, le agenzie fiscali provvedono mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento dei predetti risparmi deve essere destinato ad economia di bilancio».

4.0.1000/9

FRAVEZZI, ZELLER, ROMANO, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazioni delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

4.0.1000/10

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci

anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

4.0.1000/11

MILO

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento e di contrasto alle frodi, ai dipendenti delle Agenzie fiscali cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, dalla data di entrata in vigore la legge di conversione del presente decreto legge è attribuito, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico ed il corrispondente trattamento economico».

7.1000/1

LUCHERINI

All'emendamento 7.1000, alle parole: «Dopo il comma 9» premettere le seguenti: «Il comma 2 è così riformulato:

"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione, e al comma 5 le parole: 'Per i comuni' sono sostituite dalle parole: 'Per gli enti territoriali'"».

7.1000/2

SANTINI

All'emendamento 7.1000, sostituire le parole: «30 ottobre», con le seguenti: «31 ottobre».

7.1000/3

CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

All'emendamento 7.1000, capoverso «9-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «relative leggi regionali,» sono aggiunte le seguenti: «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1° gennaio 2015»;*

b) *dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattene tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;*

c) *all'ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale» sono sostituite dalle parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale, che dovrà altresì assicurare la conseguente integrale copertura della medesima funzione riordinata».*

7.1000/4

SANTINI, LAI, PEZZOPANE

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis, dopo le parole: «relative leggi regionali,» aggiungere le seguenti: «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1° gennaio 2015».

Consequentemente:

dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;

all'ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «relative leggi regionali,» aggiungere le seguenti: «nonché le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1° gennaio 2015»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata.»;

c) all'ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» sono sostituite dalle parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/6

COMAROLI

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «relative leggi regionali,» aggiungere le seguenti: «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1° gennaio 2015»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata»;

c) All'ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» sono sostituite dalle parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/7

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis, dopo le parole: «relative leggi regionali,» aggiungere le seguenti: «oppure le regioni che abbiano approvato leggi regionali che non prevedono l'integrale copertura dei costi delle funzioni non fondamentali dal 1° gennaio 2015».

7.1000/8

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancato versamento da parte delle Regioni entro i termini sopra indicati, il Ministero dell'Economia è autorizzato a trattenere tali somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo erogati alle Regioni, ed a riversarli entro il 15 dicembre per l'anno 2015 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, alle province e città metropolitane che esercitano la funzione non fondamentale ancora non riordinata».

7.1000/9

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 9-bis, ultimo periodo le parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.» sono sostituite dalle parole: «da parte dell'ente individuato dalla legge regionale e della conseguente integrale copertura della funzione riordinata».

7.1000/10

BRUNI, TARQUINIO, ZIZZA, MILO

All'emendamento 7.1000, alla fine aggiungere:

«Al fine di assicurare le funzioni fondamentali assegnate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare le funzioni connesse alla gestione delle Strade provinciali e la manutenzione degli edifici scolastici, le Province e le città metropolitane possono utilizzare le risorse, non vincolate, dell'avanzo di amministrazione nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2015. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, previa intesa in conferenza Unificata, si provvede alla ripartizione degli spazi finanziari previsti dalla presente disposizione».

7.1000/11

MILO

All'emendamento 7.1000, alla fine aggiungere:

«Al fine di attuare il riordino delle funzioni previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, lo Stato, qualora non le Regioni e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non stipulano le convenzioni di cui al successivo articolo le Regioni e lo Stato sono tenute a versare entro il 30 settembre 2015 le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle Province e dalle Città metropolitane per l'esercizio delle funzioni relative alle politiche attive del lavoro».

7.1000/12

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis inserire il seguente:

«9-ter. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/13

SANTINI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

«9-ter. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/14

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

«9-ter. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/15

COMAROLI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

«9-ter. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, tali enti predispongono un bilancio di previsione per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015. Per il solo esercizio 2015, le Province e Città metropolitane possono adottare i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legge 18 agosto 2000 n. 267 entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

7.1000/16

SANTINI, BROGLIA

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Per il 2015 il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, è disposto nella medesima misura entro il 31 agosto, con successivo conguaglio sulle somme complessivamente dovute a titolo di fondo di solidarietà 2015 spettante a ciascun comune. In caso di incapienza, il Ministero dell'interno comunica entro il 31 ottobre 2015 all'Agenzia delle entrate le somme da trattenere dall'imposta municipale propria di ciascun comune interessato, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale 2015, secondo le modalità di cui al comma 2».

7.2000/1

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dell'esonero contributivo di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e sanzioni previste dalla normativa vigente».

7.2000/2

BRUNI, TARQUINIO, MILO

All'emendamento 7.2000, alla fine aggiungere: «Resta fermo che le risorse non impegnate nei termini previsti dal periodo precedente sono riprogrammati, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, negli stessi territori nei quali erano precedentemente programmati e destinati al finanziamento di infrastrutture di preminente interesse nazionale nonché a favore di interventi dotati di adeguati livelli di progettazione al fine di dare immediato avvio ai lavori».

7.2000/3

BROGLIA, SANTINI

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis) per il finanziamento della spesa corrente in sede di assestamento del bilancio di previsione"».

7.2000/4

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 7.2000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis) per il finanziamento della spesa corrente in sede di assestamento del bilancio di previsione"».

7.3000

Il Governo

All'articolo 7, dopo il comma 9 inserire il seguente:

« 9-bis. 1. Il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso con effetto dal 1 dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

2. Dal 1 dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del soppresso Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 4 e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

3. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti sono a carico della Gestione ad esaurimento.

4. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo è istituito un contributo straordinario pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri con cui ripartire tra i suddetti datori di lavoro gli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

5. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, a carico dei datori di lavoro, è calcolato un importo dell'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

6. Gli importi di cui al comma 5) sono destinati come di seguito:

a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa o trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

b) espressa non adesione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 7. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas vengono liquidate le somme da lui maturate fino a quel momento secondo le modalità previste al punto a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare indicato come previsto al punto a).

7. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende saranno maggiorati nella misura del 10%, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni di rateizzazione, l'importo residuo sarà rivalutato nella misura del 30%. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

8. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante un contributo straordinario, a carico delle imprese di cui al comma 4, pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019.

9. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione del presente articolo. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla

rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, nonché dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.

8.1000/1

LUCHERINI

All'emendamento 8.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle parole: «Dopo il comma 4», premettere le seguenti: «Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015"»;

b) dopo il comma 4-quater, sono inserite le seguenti parole: «al comma 5, le parole: ", effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3", sono soppresse.».

8.2000/1

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 8.2000, sostituire le parole: «una quota pari a 472,5 milioni di euro», con le seguenti: «una quota pari a 310 milioni di euro».

8.2000/2

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 8.2000, sostituire le parole: «è ripartita» con le seguenti: «nonché ulteriori 163 milioni di euro sono ripartiti», e, di conseguenza, aggiungere dopo il comma 10, il seguente:

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.2000/3

BROGLIA, LAI

All'emendamento 8.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente"».

8.2000/4

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 8.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente"».

8.3000/1

MILO

All'emendamento 8.3000, all'articolo 8 al comma 13-bis sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e Torino», con le seguenti: «delle città metropolitane di Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Reggio Calabria, Trieste, Cagliari, Catania, Messina e Palermo».

8.3000/2

MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

All'emendamento 8.3000, all'articolo 8, al comma 13-bis sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e Torino», con le seguenti: «delle città metropolitane di Milano, Napoli, Torino e Bari».

8.3000/3

MILO

All'emendamento 8.3000, all'articolo 8 al comma 13-bis, sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e Torino», con le seguenti: «delle città metropolitane di Milano, Napoli e Torino».

8.3000/4

MILO

All'emendamento 8.3000, all'articolo 8, al comma 13-bis, sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e Torino», con le seguenti: «delle città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti».

8.3000/5

MILO

All'emendamento 8.3000, all'articolo 8, al comma 13-bis, sostituire le parole: «delle città metropolitane di Milano e Torino», con le seguenti: «di tutte le città metropolitane».

8.3000/6

BRUNI, TARQUINIO, MILO

All'emendamento 8.3000, al capoverso 13-bis primo periodo, sopprimere le parole: «di Milano e Torino» e sostituire le parole: «rispettivamente a 60 milioni di euro e a 20 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro».

8.3000/7

SERRA, BULGARELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, sostituire rispettivamente le parole: «60 milioni» e «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e «10 milioni».

Consequentemente, al comma 13-ter, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

8.3000/8

CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

All'emendamento 8.3000, al capoverso 13-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'art. 243-bis del Testo unico degli enti locali dlgs 267/2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, art. 1».

Consequentemente, all'ultimo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle parole: «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/9

COMAROLI

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'art. 243-bis del Testo unico degli enti locali dlgs 267/2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, art. 1».

Consequentemente, all'ultimo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle parole: «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/10

MARGIOTTA

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'art. 243-bis del Testo unico degli enti locali dlgs 267/2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, art. 1».

Consequentemente, all'ultimo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle parole: «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/11

LAI, GUERRIERI PALEOTTI, PEZZOPANE

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono altresì assegnati 30 milioni di euro alle

Province che hanno deliberato il ricorso alla procedura del predissesto di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, da ripartire con decreto del ministero dell'interno entro il 30 ottobre 2015 in proporzione al contributo di cui al comma 10, art. 1».

Consequentemente, all'ultimo periodo le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle parole: «di cui ai periodi precedenti».

8.3000/12

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno 2015, è inoltre riservata una somma pari a 80 milioni di euro, alle stesse condizioni di utilizzo di cui al periodo precedente, da attribuirsi mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, alle città metropolitane che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa, ovvero che debbano utilizzare i mezzi di copertura di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente».

Consequentemente, al comma 13-quater apportare le seguenti modificazioni: «gli importi di euro 1.500.400, euro 1.459.588, euro 1.418.219, sono rispettivamente sostituiti dagli importi: euro 2.591.600, euro 2.521.107, euro 2.449.651».

8.3000/13

DEL BARBA, LUCHERINI

All'emendamento 8.3000, al comma 13-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il medesimo anno 2015, è inoltre riservata una somma pari a 80 milioni di euro, alle stesse condizioni di utilizzo di cui al periodo precedente, da attribuirsi mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città e autonomie locali, alle città metropolitane che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa, ovvero che debbano utilizzare i mezzi di copertura di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente».

Consequentemente, al comma 13-quater, le parole: «pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.591.600 euro per l'anno 2016, a 2.521.107 per l'anno 2017 e a 2.449.651 euro».

8.3000/14

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/15

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 8.3000, al capoverso 13-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle parole: «60 milioni»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/16

LAI, BROGLIA, PEZZOPANE

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/17

BULGARELLI, SERRA, MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/18

MARGIOTTA

All'emendamento 8.3000, al comma 13-ter le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle parole: «60 milioni»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/19

COMAROLI

All'emendamento 8.3000, comma 13-ter le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle parole: «60 milioni»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2015 si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane».

8.3000/20

PIGNEDOLI

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:

«13-quinquies. All'articolo 1, comma 424 della Legge n. 190 del 2014, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle Amministrazioni pubbliche di indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservati esclusivamente a tutto il personale di ruolo degli Enti di area vasta, soprannumerario o comunque dotato di nulla-osta da parte dell'ente di provenienza. Tali assunzioni avvengono a valere sul complessivo budget assunzionale 2015-2016 derivante dalle cessazioni 2014-2015. In deroga alle disposizioni di vincolo sull'utilizzo del budget assunzionale per il biennio 2015-2016 di cui al presente comma, possono essere effettuate da parte delle pubbliche amministrazioni unicamente le assunzioni di personale delle seguenti specifiche professionalità non rinvenibili ordinariamente nei ruoli del personale degli enti di area vasta: personale con profilo pedagogico, docente e di cucina indispensabile al funzionamento degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali; personale con mansioni di assistente sociale indispensabile a garantire i servizi fondamentali di servizio sociale. Tali assunzioni, nei limiti delle dotazioni organiche e della spesa di personale, potranno avvenire mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche vigenti di pari professionalità a tempo indeterminato o, in assenza di idonei in graduatoria, mediante indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Tali assunzioni sono effettuate a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, nelle percentuali annuali stabilite dalla normativa vigente"».

8.3000/21

ELENA FERRARA

Dopo il comma 13-quater aggiungere il seguente:

«13-quinquies. Gli enti locali che, avendo deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedano l'acquisizione dei mezzi finanziari volti al risanamento anche mediante la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti iscrivono le risorse ottenute detti mutui nonché la successiva erogazione delle stesse all'organo straordinario di liquidazione tra le Entrate da servizi per conti di terzi e le Spese per servizi per conto di terzi di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, nonché tra le Entrate e le Uscite per conto terzi di cui all'Allegato 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

8.3000/22

SANTINI

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:

«13-quinquies. All'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12 non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi"».

8.3000/23

PIGNEDOLI

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:

«13-*quinquies*. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, lettera c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le esclusioni di cui al presente articolo si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico"».

8.3000/24

LAI, BROGLIA, URAS

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:

«13-*quinquies*. Le risorse di cui al comma 16 dell'articolo 19-*ter* del D.L. 135/2009, convertito dalla legge 166/2009, possono essere utilizzate, a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio pubblico relativi al contratto di servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto».

8.3000/25

TARQUINIO, MILO

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:

«13-*quinquies*. Le norme di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 27 marzo 2015 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-*bis* al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate, rispettivamente, al 30 settembre 2015 e 31 dicembre 2015».

8.4000/1

COMAROLI

All'emendamento 8.4000, al comma 13-bis, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«13-*bis.b* per l'anno 2015, per far fronte allo stato di emergenza conseguente agli straordinari eventi meteorologici dell'8 luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo di 100 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2».

*Conseguentemente al comma 13-*ter*, dopo le parole: «dal comma 13-*bis*» aggiungere le seguenti: «e 13-*bis.b*».*

8.4000/2

MILO, BONFRISCO

*All'emendamento 8.4000, al comma 13-bis sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.» con le seguenti: «provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per il 2015».*

8.4000/3

ORRÙ, SANTINI

*All'emendamento 8.4000, dopo il comma 13-*ter*, aggiungere i seguenti:*

«13-*quater*. Al fine di consentire l'attuazione alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana è effettuata, fermo restando quanto disposto dal successivo

comma 2, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della Struttura di gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183 nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 dello stesso articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione Siciliana con le modalità stabilite dal decreto del Direttore generale delle finanze del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2013, n. 301. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate – fondi di bilancio".

13-*quinquies*. Resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione Siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per gli anni 2014 e 2015, da parte dell'Agenzia delle entrate al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare al bilancio dello Stato».

8.4000/4

SANTINI

All'emendamento 8.4000, dopo il comma 13-ter aggiungere i seguenti:

«13-*quater*. Al fine di consentire l'attuazione alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana è effettuata, fermo restando quanto disposto dal successivo comma. 2, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della Struttura di gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 dello stesso articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione Siciliana con le modalità stabilite dal decreto del Direttore generale delle finanze del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2013, n. 301. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate – fondi di bilancio".

13-*quinquies*. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione Siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta regione all'entrata del bilancio dello Stato».

8.4000/5

COMAROLI

All'emendamento 8.4000, sono aggiunti i seguenti commi:

«13-*quater*. Ai sensi della lett. *t*) comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20-25 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13-*quinquies*. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di auto coordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

13-*sexies*. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo", della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze».

8.4000/6

LUCHERINI

All'emendamento 8.4000, dopo il comma «13-ter» è aggiunto il seguente:

«13-*quater*. Ai sensi della lett. *t*), comma 2, dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 11, del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68, è autorizzata la spesa di 420 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui all'articolo 1, commi 20 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In caso di mancata deliberazione

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il 15 ottobre 2015, alla ripartizione del contributo in proporzione alla riduzione del gettito della manovra IRAP per effetto della rimodulazione della base imponibile, sulla base delle stime del Dipartimento politiche fiscali».

8.0.1000/1

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 8.0.1000, al comma 2 sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai, sensi del medesimo comma 2.» con le seguenti: «provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 120 milioni di euro per il 2015».

8.0.1000/2

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 8.0.1000, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti» e dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.

1. Al fine di assicurare i necessari collegamenti marittimi tra la Sardegna e i comuni delle isole de La Maddalena, San Pietro – Calasetta e Carloforte, con le frequenze e il medesimo numero di corse garantite nel corso del 2015, nelle more della ridefinizione del contratto di servizio e della attuazione delle procedure relative al Concordato preventivo in continuità aziendale a cui è stata ammessa in data 15 gennaio 2015 dal Tribunale di Cagliari la Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A, la Regione è autorizzata a provvedere ai predetti collegamenti, senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, con la medesima società Saremar, le navi e il personale attualmente impiegato, fino al 31 dicembre 2016».

9.0.1000/1

MILO

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-ter comma 1 sopprimere la lettera a).

9.0.1000/2

PIGNEDOLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui all'allegata tabella A del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contenuti dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere;».

9.0.1000/3

SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 9-ter, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «in regola con i pagamenti nei confronti dei loro fornitori.».

9.0.1000/4

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter» al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e/o i volumi di acquisto».

9.0.1000/5

FUCKSIA

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-ter», apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di fornitura e/o" aggiungere la seguente: "rimodulare";,

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "di fornitura e/o" aggiungere la seguente: "rimodulare"».

9.0.1000/6

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-ter», apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di fornitura e/o i volumi di acquisto," aggiungere le seguenti: "nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "di fornitura e/o i volumi di acquisto," aggiungere le seguenti: "nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,"».

9.0.1000/7

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter» al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «o ai volumi».

9.0.1000/8

PIGNEDOLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter» comma 4, dopo le parole: «senza alcun onere a carico degli stessi» inserire le seguenti: «, fatte salve le spese per investimenti sostenute dal fornitore nelle more della vigenza del contratto».

9.0.1000/9

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter» sopprimere il comma 5.

9.0.1000/10

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter» al comma 5 sopprimere le parole: «o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato,».

9.0.1000/11

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: "da parte" fino a: "che dilettantistiche" sono soppresse, e le parole: "defibrillatori semi automatici" sono sostituite dalle seguenti: "defibrillatori automatici esterni (DAE)"».

9.0.1000/12

FUCKSIA

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Articolo 9-ter», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Osservatorio di cui al periodo precedente è composto da non più di dieci componenti di cui almeno uno in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale».

9.0.1000/13

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 9.

9.0.1000/14

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», comma 9, al primo periodo sostituire la parola: «fornitrici» con la seguente: «produttrici» e al secondo periodo sostituire la parola: «fornitrice» con la seguente: «produttrice».

9.0.1000/16

TOMASELLI, SANTINI

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, comma 10, lettera b), le parole: «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» sono sostituite dalle seguenti: «separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale».

9.0.1000/17**GUALDANI**

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «articolo 9-ter», comma 10, lettera b), sostituire le parole: «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» con le seguenti: «separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale».

9.0.1000/18**D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO**

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, comma 10 lettera b), le parole: «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» sono sostituite dalle seguenti: «separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale».

9.0.1000/19**D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO**

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, comma 10 lettera b), le parole: «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» sono sostituite dalle seguenti: «considerando i soli medicinali a brevetto scaduto».

9.0.1000/20**MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI**

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-ter, comma 10 lettera b), le parole: «comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale,» sono sostituite dalle seguenti: «considerando i soli medicinali a brevetto scaduto».

9.0.1000/21**D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO**

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», comma 10, lettera b), capoverso 1, le parole: «il prezzo più basso» sono così modificate: «un prezzo di riferimento».

9.0.1000/22**MANDELLI**

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», comma 10, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «il prezzo più basso» con le seguenti: «un prezzo di riferimento».

9.0.1000/23**TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI**

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter», comma 10, lettera b), sopprimere il comma 1-bis.

9.0.1000/24**FUCKSIA**

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-ter», comma 10, lettera b), comma 1-bis, eliminare la parola: «non».

9.0.1000/25**LAI, DIRINDIN**

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», comma 11, dopo le parole: «33-bis. Alla scadenza del brevetto» inserire le seguenti: «o del certificato di protezione complementare».

9.0.1000/26**MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI**

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», comma 11, capoverso «33-bis», sopprimere le seguenti parole: «di almeno il 20 per cento».

9.0.1000/27**TOMASELLI, SANTINI**

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», comma 11, capoverso «33-bis», sopprimere le seguenti parole: «di almeno il 20 per cento».

9.0.1000/28

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, Art. 9-ter, comma 11, 33-bis, sopprimere le seguenti parole: «di almeno il 20 per cento».

9.0.1000/29

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso art. 9-ter, comma 11, al capoverso comma 33-bis le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «30 per cento».

9.0.1000/30

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso art. 9-ter, comma 11, capoverso comma 33-bis le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «30 per cento».

9.0.1000/31

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «articolo 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 è aggiunto il seguente:

"112-ter. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività"».

9.0.1000/32

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 è aggiunto il seguente:

"2-ter. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività"».

9.0.1000/33

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 102.

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro"».

9.0.1000/34

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 102.

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro"».

9.0.1000/35

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni".

11-ter. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

"c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione".

11-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

"c-ter). Gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi"».

9.0.1000/36

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Articolo 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni".

11-ter. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

"c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione".

11-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

"c-ter). Gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi".

9.0.1000/37

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso».

9.0.1000/38

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso, «Art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso».

9.0.1000/39

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni».

9.0.1000/40

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni».

9.0.1000/41

DIRINDIN, LAI

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-ter, dopo il comma 11 aggiungere:

«12. Le misure di cui ai commi 10 e 11 devono assicurare risparmi coerenti con quanto previsto al punto D dell'intesa sancita in data 2 luglio 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applica il comma 557, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.1000/42

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 9.0.1000 sopprimere l'articolo 9-quater.

Consequentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 106 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

9.0.1000/43

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», sopprimere l'articolo.

9.0.1000/44

SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, dell'articolo 9-quater dopo la parola: «ambulatoriale», aggiungere le seguenti: «, le relative linee guida e gli strumenti informatici di verifica».

9.0.1000/45

LAI, DIRINDIN

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-quater, comma 1, dopo le parole: «assistenza specialistica ambulatoriale», aggiungere: «ad alto rischio di in appropriatezza».

9.0.1000/46

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso articolo 9-quater, al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, tenendo conto della valutazione del medico prescrittore».

9.0.1000/47

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», sopprimere il comma 2.

9.0.1000/48

LAI, DIRINDIN

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, le prestazioni non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale».

9.0.1000/49

DIRINDIN, LAI

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quater, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«Gli stessi enti adottano misure atte ad assicurare una adeguata informazione ai cittadini relativamente alle condizioni che escludono l'erogazione della prestazione a carico del Servizio sanitario nazionale nonché a garantire il diritto del cittadino a non ricevere prestazioni inappropriate».

9.0.1000/50

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-quater», al comma 6 sostituire le parole: «ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.», con le seguenti: «e comporta la decurtazione del 25 per cento della retribuzione di risultato».

9.0.1000/51

D'ANNA

All'emendamento 9.0.1000, comma 7 dell'articolo 9-quater sopprimere le parole da: «Per l'anno 2015» fino alla fine del periodo.

9.0.1000/52

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il periodo che intercorre dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015 le regioni o gli enti del Ssn rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno il 5 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntiva per l'anno 2014».

9.0.1000/53

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», comma 7, sostituire le parole: «di almeno l'1 per cento» con le seguenti: «di almeno il 5 per cento».

9.0.1000/54

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quater», al comma 7 dopo le parole: «per l'anno 2014.» aggiungere le seguenti: «Per l'anno 2016 le regioni o gli enti del Ssn rinegoziano il valore degli stessi contratti in modo di prevedere una riduzione, a partire dalla spesa consuntivata 2015, in ragione di un valore compreso tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento mensile».

9.0.1000/55

D'ANNA

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quater, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari 1 nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, qualora sia stato certificato, con le modalità previste dai piani di rientro, un avanzo rientrante nella disponibilità del bilancio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio economico».

9.0.1000/56

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quater dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. I commi 7 e 9 non si applicano alle regioni che nel 2014 hanno presentato avanzo di bilancio».

9.0.1000/57

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 9.0.1000, sopprimere l'articolo 9-quinquies.

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 68 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

9.0.1000/58

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 9-quinquies».

9.0.1000/59

SIMEONI, CASALETTO, DE PETRIS, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Al fine di contenere sensibilmente la spesa per il personale dirigente sanitario del SSN, la quota di retribuzione destinata a remunerare l'esclusività di rapporto, viene ridotta del 50 per cento a partire dal giorno 1° gennaio 2016. Le economie così conseguite, confluiranno in apposito fondo nazionale gestito dal Ministero della Salute, che andrà a finanziare sia l'adeguamento e l'allestimento strutturale di spazi, materiali e tecnologie destinati all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sia la riduzione delle liste di attesa (ambulatoriali, diagnostiche, riabilitative e di ricovero)».

9.0.1000/60

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-quinquies dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non si applica alle regioni che negli ultimi tre anni, sottoposte a piano di rientro, hanno applicato limitazioni al *turn over*».

9.0.1000/61

D'ALI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere i seguenti commi:

«2. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex condutto* al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico – veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario per la rideterminazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

3. Gli atti, i provvedimenti ed ogni altra attività necessaria anche di natura regolamentare e contrattuale finalizzati della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica ed alla corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti per il periodo 1988/2015, nonché per l'adeguamento dei trattamenti retributivi tutto in corso, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2015 e 58 milioni di euro annui per gli anni 2016/2018 si provvede mediante riduzione: per 20 milioni di euro per il 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e quanto a 18 milioni euro per il medesimo anno mediante corrispondente riduzione del Fondo tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; per 25 milioni di euro a decorrere dal 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e quanto a 33 milioni euro per il medesimo periodo mediante corrispondente riduzione del Fondo tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25, giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

9.0.1000/62

TAVERNA, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 9-septies».

9.0.1000/63

SIMEONI, CASALETTO, DE PIETRO, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, MUSSINI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9 septies»: al comma 2 dopo le parole:

«del finanziamento ordinario.» *aggiungere le seguenti:* «A tale fine, è possibile, attraverso specifici accordi di natura regionale ovvero aziendale, stipulare specifici accordi di convenzione con il personale sanitario medico e del comparto, al fine di assicurare i LEA anche ricorrendo

all'erogazione di prestazioni intramoenia a favore dell'azienda di appartenenza, la cui remunerazione non può comunque essere di valore superiore a quanto previsto dal tariffario unico nazionale».

9.0.1000/64

RUTA

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando la possibilità di un presidio ospedaliero Dea di II livello per ciascuna regione».

9.0.1000/65

RUTA

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 2, dopo le parole: «con il livello del finanziamento ordinario», aggiungere le seguenti: «, fermo restando la possibilità per ciascuna regione di prevedere un presidio ospedaliero Dea di II livello».

9.0.1000/66

RUTA

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, dopo il capoverso «Art. 9-octies», aggiungere il seguente:

«Art. 9-octies.1. - 1. Alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e sue successive modifiche e integrazioni».

9.0.1000/67

TAVERNA, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 9-nonies» con il seguente:

«Art. 9-nonies. - (Fondo nazionale per l'autismo) 1. – Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico".

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un "budget personale di cura" annuale, con una componente fissa che contempri un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio».

9.0.1000/68

SERRA, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, comma 1, capoverso «Art. 9-nonies» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo il capoverso «Art. 9-nonies» inserire il seguente:

«Articolo 9-nonies.1 - (Fondo nazionale per l'autismo) – 1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico".

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un "budget personale di cura" annuale, con una componente fissa che contempili un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. All'onore derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.1000/69

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-nonies apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 2016» con le seguenti: «per il 2016»;

al comma 2 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «per il 2016»;

al comma 3 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «per il 2016».

9.0.1000/70

GUALDANI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «art. 9-nonies» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato al conferimento di 30 incarichi con decorrenza dal 10 gennaio al 31 dicembre 2016 a personale medico ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per un onere massimo pari a euro 3.058.860,00».

Conseguentemente, al capoverso «art. 9-nonies» sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 2-bis del presente articolo, pari a euro 3.500.000,00 per l'anno 2015 e euro 6.500.000,00 per l'anno 2016 e euro 3.441.140,00 a decorrere dall'anno 2017, si provvede quanto a euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, a euro 5.000.000,00 per l'anno 2016 ed a euro 3.441.140,00 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio».

9.0.1000/71

COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-decies sopprimere il comma 1.

9.0.1000/72

TARQUINIO, MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» le seguenti: «e alla Regione Puglia» e sostituire le parole: «a favore della medesima regione» con le seguenti: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo paragrafo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» le seguenti: «e le: Regione Puglia» e sostituire la parola: «presenta» con la seguente: «presentano».

9.0.100073

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» le seguenti: «e alla Regione Abruzzo» e sostituire le parole: «a favore della medesima regione» con le seguenti: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo paragrafo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» le seguenti: «e la Regione Lazio» e sostituire la parola: «presenta» con la seguente: «presentano».

9.0.1000/74

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» le seguenti: «e alla Regione Lombardia» e sostituire le parole: «a favore della medesima regione» con le seguenti: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, a secondo paragrafo aggiungere dopo e parole: «la Regione Lazio» le seguenti: «e la Regione Lombardia» e sostituire la parola: «presenta» con la seguente: «presentano».

9.0.1000/75

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» le seguenti: «e alla Regione Campania» e sostituire le parole: «a favore della medesima regione» con le seguenti: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo paragrafo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» le seguenti: «e la Regione Campania» e sostituire la parola: «presenta» con la seguente: «presentano».

9.0.1000/76

MILO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo paragrafo sostituire le parole: «alla Regione Lazio» con le seguenti: «a Roma Capitale» e dopo le parole: «a favore della medesima» eliminare la parola: «regione».

Conseguentemente, al secondo paragrafo sostituire le parole: «la Regione Lazio» con le seguenti: «Roma Capitale».

9.0.1000/77

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies comma 1 apportare le seguenti modifiche:

al primo paragrafo aggiungere dopo le parole: «alla Regione Lazio» le seguenti: «e alla Regione Veneto» e sostituire le parole: «a favore della medesima regione» con le seguenti: «a favore della medesime regioni».

Conseguentemente, al secondo paragrafo aggiungere dopo le parole: «la Regione Lazio» le seguenti: «e la Regione Veneto» e sostituire la parola: «presenta» con la seguente: «presentano».

9.0.1000/78

TAVERNA, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016», aggiungere le seguenti: «esclusivamente per il potenziamento delle strutture di pronto soccorso»;*
- b) *sopprimere i commi da 3 a 8.*

9.0.1000/79

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000, articolo 9-decies al comma 1 sostituire il secondo paragrafo con il seguente:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta il programma degli interventi da realizzare e acquisisce su di esso il parere delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente dopo il terzo paragrafo aggiungere il seguente:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta, a conclusione del programma straordinario per il Giubileo una relazione al Parlamento».

9.0.1000/80

FUCKSIA

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «nel programma approvato», aggiungere le seguenti: «che prevede il potenziamento delle strutture di pronto soccorso e delle unità dedicate alla cura dell'ictus – stroke unit – dove sono disponibili le tecnologie più avanzate»;

b) sopprimere i commi da 3 a 8.

9.0.1000/81

MILO

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-decies al comma 1 dopo il terzo paragrafo aggiungere il seguente:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta, a conclusione del programma straordinario per il Giubileo, una relazione al Parlamento».

9.0.1000/82

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000 articolo 9-decies comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è competente, in maniera esclusiva, il Prefetto di Roma».

9.0.1000/83

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000 all'articolo aggiuntivo 9-decies il comma 2 è soppresso.

9.0.1000/84

MILO, BONFRISCO

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo aggiuntivo 9-decies al comma 2 aggiungere in fine le parole: «con scadenza entro il 31 dicembre 2016».

9.0.1000/85

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-decies dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di consentire al Comune di Roma Capitale l'attuazione di un programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 per fronteggiare l'esigenza di potenziare i servizi pubblici, con particolare riferimento all'emergenza relativa ai trasporti, in previsione della grande affluenza di pellegrini, a favore del medesimo comune di Roma Capitale, è autorizzato un contributo di 500 milioni di euro per il 2015 a valere, per un importo pari a 250 milioni di euro, sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma dell'articolo 8 e per il restante importo di 250 milioni di euro mediante utilizzo delle somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato per essere trasferite al Comune di Roma Capitale.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis pari a 3.800.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.1000/86

COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-undecies aggiungere il seguente:

«Art. 9-duodecies.

1. All'articolo 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013"».

9.0.1000/87

COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-duodecies.

Il comma 557, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

"557. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse"».

9.0.1000/88

PIGNEDOLI

All'emendamento 9.0.1000, alla Tabella A sopprimere la voce: «BA1600 B.2.B.1.3) Mensa».

9.0.2000/1

LAI, DIRINDIN

All'emendamento 9.0.2000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino dell'Agenzia».

Consequentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

9.0.2000/2

TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 9.0.2000, all'articolo 9-bis, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso, rispetto alle procedure concorsuali di cui al presente comma, deve sempre essere data priorità alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ovvero, in base alle professionalità richieste, al riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche».

9.0.2000/3

GUALDANI

All'emendamento 9.0.2000, capoverso «Art. 9-bis», aggiungere in fine i seguenti commi:

«6-bis. Presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di seguito Agenzia è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la "Consulta dei pazienti", composta da cinque rappresentanti delle associazioni dei pazienti, designati dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sentita AIFA. La Consulta può essere convocata dal Presidente della "Commissione consultiva tecnico-scientifica" (CTS) o dal Presidente del "Comitato prezzi e rimborso" (CPR) dell'Agenzia ed esprime parere su argomenti di carattere generale concernenti l'impiego dei medicinali, rappresentando in particolare le esigenze e le esperienze dei pazienti relativamente alla patologia e alle relative terapie. Alle riunioni della Consulta partecipano anche un componente della CTS e un componente del CPR, designati dai rispettivi Presidenti, e due rappresentanti dell'Agenzia, designati dal Direttore Generale, scelti sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno. La partecipazione alla Consulta dei pazienti è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Consulta dei pazienti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6-ter. La rappresentanza e la difesa dell'Agenzia nei giudizi attivi e passivi continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

6-quater. Ferma restando la vigilanza espletata sull'Agenzia dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 22 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, l'Agenzia, in relazione a situazioni che rivestono particolare rilevanza sanitaria, è tenuta ad informare preliminarmente il Ministro della salute, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'esercizio, da parte del medesimo Ministro, del potere di indirizzo».

9.0.2000/4

DIRINDIN, LAI

All'emendamento 9.0.2000, aggiungere in fine il seguente comma:

«Alla fine del comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro, di cui 600 mila a carico del bilancio dello Stato e la restante quota a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale"».

11.2000/1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SCIBONA

All'emendamento 11.2000, sopprimere le seguenti parole: «, anche estranee alla pubblica amministrazione,».

11.2000/2

MILO

All'emendamento 11.2000, articolo 11, aggiungere al comma 16-bis dopo le parole: «comprovata esperienza gestionale e amministrativa,» le seguenti: «verificabile attraverso l'esame dei bilanci degli ultimi cinque anni delle imprese o enti pubblici ove il candidato ha ricoperto incarichi, che presenti il requisito della salvaguardia degli asset e della consistenza patrimoniale,».

11.2000/3

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 11.2000, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «di concerto con».

11.2000/4

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non può essere nominato commissario straordinario chi è privo dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) è sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo».

11.2000/5

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario è scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra persone che hanno maturato una specifica competenza nel settore del riutilizzo di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e in quello della riqualificazione delle aree urbane».

11.2000/6

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario è scelto tra soggetti che abbiano presentato la propria candidatura nell'ambito di una apposita procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* istituzionali della Presidenza del Consiglio e del Comune di Napoli. I *curricula* pervenuti devono essere pubblicati nei medesimi siti *internet*».*

11.2000/7

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le eventuali dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo revoca».

11.2000/8

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato».

11.2000/9

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Commissario invia al Parlamento, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziata».

15.1000/1

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 15.1000 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) al comma 1, dopo le parole: «Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché gli attuali livelli occupazionali»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego».

d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I contratti di cui all'articolo 1 comma 429 della Legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

6-ter. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per

la finanza pubblica, stipulare *ex novo* contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni».

15.1000/2

PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 15.1000 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) Al comma 3 sostituire le parole: «per gli anni 2015 e 2016 nei limiti di 70 milioni» con le seguenti: «per l'anno 2015 nei limiti di 90 milioni che garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni».

b) al comma 5, secondo periodo, sostituire dalle parole: «è operata una riduzione» fino alla fine del periodo con il seguente: «il ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce gli importi, con decreto ministeriale, da trasferire a Regioni e/o Città metropolitane e Province che attualmente gestiscono tali servizi impiego in una somma non superiore a 90 milioni di euro».

15.1000/3

PELINO

All'emendamento 15.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 90 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016, il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali"».

15.1000/4

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS

All'emendamento 15.1000, alla lettera a) sostituire le sostituire le parole; «90 milioni» con le seguenti: «210 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

15.1000/5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/6

COMAROLI

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/7**MARGIOTTA**

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/8**SANTINI, LUCHERINI, PEZZOPANE**

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) alla fine del comma 5 le parole: "al fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

15.1000/9**CERONI, MANDELLI, D'ALÌ**

All'emendamento 15.1000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alla fine del comma 5 le parole: "al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle parole: "direttamente alle Province e alle Città metropolitane, anche nel caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui al comma 2, ed a tal fine province e città metropolitane iscrivono i relativi importi nel bilancio di previsione o in fase di assestamento di bilancio"».

16.1000/1**COMAROLI**

All'emendamento 16.1000, all'articolo 16 comma 1 sopprimere la lettera b).

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
433^a Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e Baretta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

I senatori **SANTINI** (PD), **LUCHERINI** (PD) e **ORRU'** (PD) ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.0.22, 8.1 e 8.2.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 8.3 e 8.4.

Il senatore **LUCHERINI** (PD) ritira la propria proposta 8.5.

Il senatore **BROGLIA** (PD) ritira la proposta 9.0.23.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8.

Il senatore **LAI** (*PD*) ritira l'emendamento 8.9.

Viene quindi respinto, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 8.10.

Il senatore **DEL BARBA** (*PD*) ritira quindi l'emendamento 8.11.

È accantonato, su proposta della relatrice Zanoni, l'emendamento 8.12.

Viene quindi respinto, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 8.13.

È quindi accantonato, su proposta della relatrice Zanoni, l'emendamento 8.14.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 8.15 e 8.16.

Su proposta della relatrice Zanoni, vengono accantonati gli emendamenti 8.17 e 8.18.

È quindi respinta, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, la proposta 8.19.

I senatore **LUCHERINI** (*PD*) e **LAI** (*PD*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.20 e 8.21.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta 8.23, evidenzia che questa rappresenta l'ennesima possibilità offerta al Governo di esentare i proprietari di terreni agricoli dal pagamento dell'IMU mediante l'accoglimento di una proposta corredata di una adeguata copertura finanziaria.

I senatori **URAS** (*Misto-SEL*), **LEZZI** (*M5S*), **COMAROLI** (*LN-Aut*) e **BONFRISCO** (*CR*) dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.23.

Sono posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 8.22 e 8.23.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 8.24, 8.25, 8.26, 8.27 e 8.27-*bis*, che sono pertanto accantonati mentre, l'emendamento 8.28 è respinto con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) e i rappresentanti del Governo si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 8.29, il quale, posto ai voti, viene approvato.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone quindi l'accantonamento delle proposte 9.3 e 9.4, sulle quali il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) dichiara di aggiungere la propria firma.

I senatori **URAS** (*Misto-SEL*), **LUCHERINI** (*PD*), **COMAROLI** (*LN-Aut*), **BROGLIA** (*PD*) e **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) ritirano gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.8 e 9.9.

Con il parere favorevole della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 9.11 è posto ai voti e approvato.

Sono poste separatamente ai voti e respinte, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, le proposte 9.12 e 9.13.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 9.14, mentre i rappresentanti del Governo si rimettono al parere della Commissione. La proposta viene quindi posta ai voti e approvata.

Il senatore **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.15.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 9.16, 9.17 e 9.18.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) su proposta del senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) chiede l'accantonamento della proposta 9.19, che il Presidente dispone.

Con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 9.20 posto ai voti è respinto.

Il senatore **BROGLIA** (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 9.21 e 9.22.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, la proposta 9.23 posta ai voti è respinta dalla Commissione.

Il senatore **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.24.

Le senatrici **BULGARELLI** (*M5S*) e **COMAROLI** (*LN-Aut*) ritirano gli emendamenti 9.25 e 9.26.

Il senatore **SPOSETTI** (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.27 motivandolo con l'assenza di profili finanziari.

Il sottosegretario **BRESSA**, nel motivare il parere contrario del Governo sulla proposta 9.27, chiarisce che il processo innescato con la legge n. 56 del 2014 attribuisce alle regioni il compito di definire con singole leggi regionali le altre funzioni delle province, definendole altresì le modalità di svolgimento. Reputa pertanto l'emendamento in esame ad altissimo rischio perché agisce su competenze legislative proprie delle regioni.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 9.27 e 9.28.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.29 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Previo parere contrario della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, la proposta 9.30 è respinta.

Su proposta della relatrice **ZANONI** (*PD*) il senatore **BROGLIA** (*PD*) presenta una riformulazione dell'emendamento 9.31.

La senatrice **BONFRISCO** (*CRi*) chiede chiarimenti sul parere espresso sull'emendamento 9.31, che ritiene non attinente alla materia oggetto del provvedimento in esame.

Il sottosegretario **BRESSA** fornisce i chiarimenti richiesti richiamando la rubrica dell'articolo 9 che tratta di università.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) chiede al Governo e alle relatrici di soprassedere sull'emendamento 9.31 e anche sulla riformulazione.

L'emendamento 9.31 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, viene quindi posto ai voti e approvato con il parere favorevole della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo.

La relatrice **ZANONI** (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.32, sul quale invece il parere del Governo risulta contrario. Il sottosegretario Paola DE MICHELI ne propone la trasformazione in ordine del giorno in quanto il tema di cui tratta è contenuto nel disegno di legge sulla concorrenza attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

La relatrice **CHIAVAROLI** (AP (NCD-UDC)) fa proprio l'emendamento 9.32 e ne accetta la proposta di trasformazione nell'ordine del giorno G/1977/35/5, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di accogliere l'ordine del giorno in questione.

Con il parere contrario conforme della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.33, 9.34, 9.35 e 9.36.

Il senatore **LAI** (PD) ritira gli emendamenti 9.37 e 9.38.

Il senatore **CERONI** (FI-PdL XVII), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.0.1 chiede ai rappresentanti del Governo quando si intenda risolvere il tema in esso affrontato.

La senatrice **BONFRISCO** (CRi) dichiara di aggiungere la propria firma alla proposta 9.0.1.

Il sottosegretario BARETTA reputa maturo il momento per affrontare tale tema che potrà essere approvato nell'ambito della prossima legge di stabilità e propone di trasformare l'emendamento 9.0.1 e gli analoghi 9.0.2 e 9.0.3 in un unico ordine del giorno.

I senatori **CERONI** (FI-PdL XVII) e **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) accettano la proposta di trasformazione del Governo che pertanto accoglie l'ordine del giorno G/1977/36/5, pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone di accantonare l'emendamento 9.0.4 e il Presidente accoglie la proposta.

I senatori **DEL BARBA** (PD), **BROGLIA** (PD) e **SANTINI** (PD) ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8.

Il senatore **DEL BARBA** (PD) dichiara di presentare una riformulazione dell'emendamento 9.0.9, in un testo 2. Con il parere favorevole della relatrice Zanoni e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 9.0.9 (testo 2) risulta quindi approvato ed è pubblicato in allegato al resoconto.

I senatori **SANTINI** (PD), **DEL BARBA** (PD) e **BROGLIA** (PD) ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.12.

Il senatore **SANTINI** (PD) ritira successivamente gli emendamenti 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18 e 9.0.24.

Il senatore **LUCHERINI** (PD) ritira la proposta 9.0.25.

La senatrice **BONFRISCO** (CRi) chiede al Governo di sforzarsi per trovare un punto di accordo sul tema della tassazione delle auto storiche trattato dall'emendamento 9.0.26, del quale chiede pertanto un accantonamento anche in considerazione di un ordine del giorno accolto in Commissione lavori pubblici. Presenta, quindi, una riformulazione dell'emendamento 9.0.26 della quale la relatrice **ZANONI** (PD) propone l'accantonamento. L'emendamento 9.0.26 (testo 2), previa

aggiunta della firma del senatore Broglia, è quindi accantonato e pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone poi l'accantonamento degli emendamenti 9.0.27 e 9.0.28, che viene quindi disposto dal Presidente.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore **LUCHERINI** (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 10.1.

La relatrice **ZANONI** (PD) propone l'accantonamento dell'emendamento 10.2, che viene di conseguenza disposto.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Previo parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La senatrice **PEZZOPANE** (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 11.3 in un testo 2.

La relatrice **CHIAVAROLI** (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.3 (testo 2) in quanto contiene dei correttivi tecnici condivisibili alle norme contenute nell'articolo 11. Previo parere favorevole dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 11.3 (testo 2) è quindi approvato e pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice **CHIAVAROLI** (AP (NCD-UDC)) fa quindi propri e ritira gli emendamenti 11.4, 11.6 e 11.7.

Previo parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 11.5 posto ai voti è quindi respinto.

La senatrice **PEZZOPANE** (PD) propone poi una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 11.8, pubblicata in allegato al resoconto, su cui la relatrice **CHIAVAROLI** (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole precisando che riguarda l'utilizzo delle risorse, una diversa definizione degli ambiti interessati e le sanzioni per i ritardi.

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) paventa il rischio di contenziosi con gli ordini professionali qualora l'emendamento 11.8 (testo 2) fosse approvato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che l'emendamento contiene dei perfezionamenti che migliorano il meccanismo di funzionamento della filiera che gestisce tecnicamente la ricostruzione.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) chiede chiarimenti sul fatto che per un precedente emendamento riguardante la Cassa depositi e prestiti il Governo aveva dichiarato che fosse impossibile intervenire per legge sulla regolazione di rapporti tra soggetti esterni alla Pubblica amministrazione. Con il presente emendamento, invece, si intende obbligare i privati a risolvere un contratto per il mancato rispetto di una norma che non era prevista inizialmente nel contratto stesso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che si tratta di contratti non ancora esecutivi e che quindi possono recepire tali cambiamenti.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) interviene in dichiarazione di voto per sottolineare che nessuno degli ultimi Governi ha finora accettato il principio, che lui reputa ragionevole, in base al quale le calamità naturali vanno affrontate sulla base di criteri fissati in via generale nell'ambito di una legge quadro, anziché di volta in volta secondo la specificità delle zone colpite. Ritiene questo secondo modo di agire foriero di discriminazioni a discapito delle aree meno sostenute politicamente, e nella fattispecie della Sardegna.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) rileva la problematicità dell'emendamento 11.8 (testo 2) nella porzione che sostituisce la certificazione antimafia con una autocertificazione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI spiega che la disposizione trae origine dal fatto che le prefetture si sono dichiarate indisponibili, allo stato attuale, a rilasciare la certificazione antimafia. Il meccanismo di certificazione sostitutiva individuato dall'emendamento è stato pensato in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) fa presente che il riutilizzo delle economie disposto dall'emendamento non è accettabile in quanto non ritiene corretto che se ne autorizzi la spesa in contesti diversi rispetto a quelli per cui hanno avuto luogo i relativi stanziamenti.

La senatrice **BONFRISCO** (*CRi*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo legandolo a considerazioni già svolte che la portano a considerare pericoloso l'emendamento in esame in quanto suscettibile di introdurre cattive prassi.

Il senatore **GUERRIERI PALEOTTI** (*PD*) ritiene il meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'emendamento contrario alle disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il senatore **SPOSETTI** (*PD*) pur considerando la disposizione meritevole e di buon senso, ritiene che le risorse finanziarie necessarie vadano trovate senza fare violenza alla legge di contabilità.

Il presidente **SANGALLI** propone in conclusione di accantonare l'emendamento per consentire di esaminarlo con maggiore dettaglio, anche dopo aver consultato gli uffici della Ragioneria generale dello Stato. L'emendamento 11.8 (testo 2) è quindi accantonato.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.9 e 11.10.

Previo parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, le proposte 11.11, 11.12 e 11.13 sono poste ai voti separatamente e respinte.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) fa propria e ritira la proposta 11.14.

Su proposta della relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) gli emendamenti 11.15 e 11.18 sono accantonati.

Previo parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, le proposte 11.16, 11.17 e 11.19 sono separatamente poste ai voti e respinte.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24 e 11.25, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento 11.26, che viene pertanto accantonato.

Con il parere favorevole della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 11.27.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) avanza la proposta di accantonamento dell'emendamento del Governo 11.1000 e dei relativi subemendamenti, che il Presidente accoglie. Fa, poi, proprio e ritira l'emendamento 11.0.1.

Con il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.0.2 e 11.0.3 (testo 2).

Si passa, dunque, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Con il parere favorevole della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **BULGARELLI** (*M5S*), la proposta 12.1 è posta ai voti e approvata. Gli emendamenti da 12.2 a 12.26 risultano, pertanto, preclusi.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito all'esclusione dai benefici relativi alle zone franche urbane delle aree colpite da calamità naturali della Lombardia, del Veneto e della Sardegna a cui si riferiscono gli emendamenti preclusi dall'approvazione della proposta 12.1.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere degli ordini del giorno che riguardino le altre zone interessate da calamità naturali, ma non considerate dall'emendamento approvato.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) osserva che il Governo in carica ha manifestato più volte di non voler prendere in considerazione i problemi delle zone interessate dalle calamità naturali della Sardegna e, pertanto, dichiara di non accettare alcuna trasformazione dei propri emendamenti in ordini del giorno.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) fa presente che la stessa operazione attuata con l'emendamento 11.8, il quale estende a tutti i comuni del cratere i benefici previsti in seguito agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo, potrebbe adottarsi mediante l'approvazione degli emendamenti 12.4 e 12.11. Reputa la mancata approvazione di queste proposte rischiosa in quanto introduce una discriminazione tra comuni di serie A e comuni di serie B.

Il senatore **LAI** (*PD*) dichiara di aver già segnalato più volte che per un caso dovuto a circostanze particolari, l'alluvione che ha colpito alcune zone della Sardegna è l'unico evento calamitoso per cui non è stata redatta dalla protezione civile una relazione che certifichi e asseveri i danni subiti, che ammontano a circa 400 milioni di euro per quanto riguarda il patrimonio pubblico e a circa 100 milioni di euro per il patrimonio privato. A questi danni bisogna aggiungere un certo numero di decessi dovuti, in parte, ai ritardi dei soccorsi. Sottolinea che l'evento sardo è stato dimenticato dal Governo che, ad esclusione di piccole misure fortemente volute dai parlamentari e approvate nel corso dell'ultima sessione di bilancio, non hanno avuto luogo interventi di sostegno né a favore del patrimonio privato né delle imprese. In Sardegna esistono già alcune Zone Franche Urbane relative alla condizione di arretratezza economica delle aree interessate. Ciò che chiede in questa sede riguarda, invece, l'introduzione di zone franche urbane per le aree interessate dall'alluvione. La regione Sardegna, a suo parere, ha fatto tutto quel che doveva fare per mettere il Governo nella condizione di intervenire. Chiede, pertanto, ai rappresentanti del Governo, di dare a tale problema una risposta appropriata, misurata e attenta.

Il senatore **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*) chiede al Governo di valutare la possibilità di rivedere i parametri per la definizione delle zone franche urbane in modo omogeneo, e cioè tale da consentire di parificare le zone franche urbane definite tali in relazione alle condizioni di difficoltà economica e quelle riferite alle aree colpite da calamità naturali. A suo parere, le risorse potrebbero essere rinvenute negli stanziamenti per le zone franche urbane introdotti con la legge di stabilità, poi ridotti e infine parzialmente ripristinati.

La senatrice **BONFRISCO** (*CRi*) si dichiara concorde con quanto espresso dal senatore Azzollini e ritiene prioritaria l'individuazione di un criterio omogeneo per la definizione delle zone franche urbane.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) chiede il motivo per cui il numero dei comuni beneficiati è stato ampliato nel testo 2 dell'emendamento 12.1 rispetto al testo originario, senza che fossero tuttavia specificati gli enti interessati.

Il senatore **BROGLIA** (*PD*) ricorda che per gli eventi calamitosi dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto sono stati nominati, rispettivamente, un commissario per ciascuna zona, dando luogo a una disomogeneità nel trattamento dei problemi. L'emendamento approvato mira ad affrontare queste situazioni, a suo parere, più equamente. Sottolinea che la proposta è il frutto di una concentrazione rilevante dei comuni più disagiati e colpiti e che le zone franche urbane introdotte hanno carattere temporaneo.

Il senatore **SANTINI** (*PD*), ricordando i problemi tra loro parzialmente confliggenti che l'emendamento approvato cerca di risolvere, ritiene possibile far iniziare un percorso per l'introduzione di zone franche urbane anche nelle località che nessuno attualmente sprovvisive, senza infrangere regole e procedure esistenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI ritiene utile condividere con la Commissione il percorso che ha portato alla stesura dei provvedimenti riguardanti le aree terremotate dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Ricorda che le zone franche urbane sono state istituite a seguito dei lavori di un tavolo di concertazione che ha definito in termini molto restrittivi i criteri per l'individuazione delle località del cratere, per poi presentare al Governo la richiesta di intervenire. I provvedimenti adottati costituiscono il frutto dell'accordo sottoscritto dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia con il Governo. La richiesta di presentare ordini del giorno che sintetizzino il contenuto degli emendamenti preclusi ha lo scopo di concedere agli altri territori colpiti di attivare un analogo meccanismo di concertazione. Per quanto riguarda la Sardegna, propone ai membri della Commissione di richiedere l'avvio dello stesso percorso di condivisione e relativa proposta al Governo per risolvere i problemi creati dall'alluvione di Olbia.

Il senatore **SPOSETTI** (*PD*) fa presente che, dalle dichiarazioni del Governo, appare chiaro che non vi è spazio per l'approvazione di emendamenti che ripropongano in qualche modo i temi affrontati dalle proposte precluse, sottolineando il carattere politico di tale situazione.

Il sottosegretario BARETTA conferma che la disponibilità del Governo ad affrontare tali temi a seguito dell'impulso fornito da un ordine del giorno che recepisca le principali istanze emerse dal dibattito, in quanto non ritiene esservi spazio per l'approvazione di emendamenti formali.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, in ogni caso, gli emendamenti preclusi appaiono problematici sotto il profilo finanziario, in quanto privi di copertura. Rileva come soltanto la proposta 12.1 presenti un'adeguata copertura finanziaria.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) propone poi l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4, che risultano pertanto accantonati.

Si passa, dunque, alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 13.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 13.1, pubblicata in allegato, che si limita a recepirne soltanto il comma 1 con la sostituzione dell'anno 2016 all'anno 2017.

Il senatore **BROGLIA** (*PD*) esprimendo il proprio disappunto dichiara di accettare la proposta di riformulazione per senso di responsabilità, evidenziando al contempo il carattere limitato delle concessioni del Governo.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) chiede di inserire una clausola di copertura finanziaria nella riformulazione dell'emendamento 13.1.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che la proroga dello stato di emergenza non comporta di per sé maggiori oneri, in quanto la concessione di benefici ulteriori richiederebbe l'approvazione di atti amministrativi successivi.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 (testo 2) risulta pertanto approvato, con il parere favorevole della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo. L'emendamento 13.16 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 13.1 (testo 2).

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 13.2, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15 e 13.18, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Previo il parere favorevole della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 13.3 e 13.4, posti congiuntamente in votazione sono approvati.

Il senatore BROGLIA (PD) ritira gli emendamenti 13.17 e 13.19.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l'accantonamento degli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5 e 13.0.9. Preannuncia, quindi, la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 13.0.3, che viene, pertanto, ugualmente accantonato.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8 e 13.0.10, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone, poi, l'accantonamento della proposta 14.3, che pertanto è disposto dal Presidente.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6 (previa dichiarazione favorevole del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)), 14.7 e 14.8, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore SANTINI (PD) ritira gli emendamenti 15.4, 15.8, 15.22, 15.28, 15.37 e 15.41. Fa, poi, proprie e ritira le proposte 15.6, 15.31, 15.42 e 15.0.1.

Il senatore SPOSETTI (PD) ritira l'emendamento 15.33.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) fa propria e ritira la proposta 15.36.

Il senatore MARGIOTTA (Misto) ritira l'emendamento 15.40.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.29, 15.30, 15.32, 15.34, 15.35, 15.38, 15.39 e 15.0.2, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 16.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.0.2 posti separatamente ai voti, sono respinti.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento degli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.0.1 che risultano, pertanto, accantonati. Fa, quindi, proprio e ritira l'emendamento 16.11.

L'emendamento 16.0.3 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 9.11.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) ritira la proposta 16.0.4.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 16.0.5, pubblicata in allegato, che il senatore Fravezzi sottoscrive e accoglie.

Con il parere favorevole del Governo, la proposta 16.0.5 (testo 2) è approvata dalla Commissione.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) fa proprio e ritira gli emendamenti 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8 e 16.0.9.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento degli emendamenti 16.0.10 e 16.0.12 che il Presidente dispone.

Il senatore **DEL BARBA** (*PD*) ritira la propria proposta 16.0.11.

Previo il parere contrario della relatrice Chiavaroli e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 16.0.13, 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.16 posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 24.

ORDINI DEL GIORNO, SUBEMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO
DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1977

G/1977/35/5

GUALDANI, ORRÙ

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.32.

G/1977/36/5

CERONI, GUALDANI, MARINELLO

La 5a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

7.3000/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, al punto 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:

«Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a:

a) impedire forme di addebito diretto o indiretto agli utenti finali del servizio dei costi derivanti dal contributo straordinario di cui al presente comma;

b) destinare i risparmi derivanti dalla riduzione del contributo straordinario di cui al presente comma nonché dalla cessazione di costi contributivi del Fondo Gas esclusivamente a misure di efficientamento energetico e riduzione delle tariffe di servizio.»

7.3000/2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, al punto 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:

«Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a impedire forme di addebito diretto o indiretto agli utenti finali del servizio dei costi derivanti dal contributo straordinario di cui al presente comma.»

7.3000/3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, al punto 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Con il medesimo decreto sono altresì definiti appositi meccanismi volti a destinare i risparmi derivanti dalla riduzione del contributo straordinario di cui ai presente comma nonché dalla cessazione di costi contributivi del Fondo Gas esclusivamente a misure di efficientamento energetico e riduzione delle tariffe di servizio.»

7.3000/4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, punto 6, alla lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:

«adesione, con dichiarazione di volontà espressa, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore, ad altro fondo contrattualmente previsto o alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante il sistema del silenzio assenso, alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.»

7.3000/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 7.3000, comma 9-bis, dopo il punto 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I fondi di previdenza complementare di cui al punto precedente assicurano le medesime prestazioni previdenziali ed assistenziali già previste dal Fondo Gas.»

7.3000/6

MILO

Al comma 9-bis, punto 9 infine aggiungere il seguente periodo:

«Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo si verifichi un avanzo del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, con il medesimo decreto direttoriale di cui al secondo periodo viene incrementata la percentuale di cui al punto 5 tale che il saldo sia pari a zero.»

9.31 (testo 2)

PUGLISI, SANGALLI, BROGLIA, LO GIUDICE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Fanno parte del Consorzio Interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo lo Statuto.

11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio Interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello Statuto del Consorzio.

11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente, o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dalle amministrazioni controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
- b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata»;
- c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.

9.0.9 (testo 2)

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

All'articolo 9, comma 5, sopprimere le seguenti parole: «La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015»

11.3 (testo 2)

PEZZOPANE

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lettera e), e per ulteriori inadempimenti. La certificazione antimafia di cui alla lettera b) è da intendersi sostituita dalla autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:* le parole: «Il progettista e» sono soppresse; dopo la parola: «rapporti», è inserita la seguente: «diretti », e alla fine del comma, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita auto certificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione»;

c) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:* dopo le parole «già stipulati» sono soppresse le seguenti: «purché non in corso di esecuzione»; dopo le parole «già stipulati» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i contratti preliminari,»; dopo le parole «sono adeguati» è soppressa la frase «entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento» che è sostituita dalla seguente: «prima della approvazione della progettazione esecutiva.»;

d) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «conclusione dei lavori», inserire le seguenti: «e di ripristino della agibilità sismica,»;

e) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e concordato preventivo», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente»;

f) *sopprimere il comma 10;*

g) *al comma 12, al primo periodo dopo le parole:* «dalla legge 24 giugno 2013, n. 7,», inserire le seguenti: «come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014; n. 164 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190» e alla lettera b), sostituire le parole: «promozione dei servizi turistici e culturali», con le seguenti: «promozione turistica e culturale».

11.8 (testo 2)

PEZZOPANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali; inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio; il rappresentante del consorzio o il

commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi diffusi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.»

b) *Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, primo periodo, sostituire le parole: «del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila» con le parole: «dei centri storici del capoluogo e delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,»;

7-*ter*. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai Comuni per la erogazione del contributo che sarà concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola».

c) *Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Ai soli fini delle esecuzione delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni-culturali pubblici. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo, ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante, può acquisire i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

d) *Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 67-*ter*, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni";

14-*ter*. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole «anni 2014 e 2015,» sono inserite le seguenti: «2016 e 2017».

14-*quater*. Al fine di completare le attività-finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della Città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal

Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. Tale accertamento è da intendersi come tetto di spesa. I progetti di intervento sono preventivamente approvati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e ad esso successivamente rendicontati».

13.1 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

All'articolo 13, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.».

16.0.5 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO) che ricadono in un territorio composto da più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015
435ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto l'emendamento 16.0.1000, in materia di assunzione di personale nella polizia di Stato e nei vigili del fuoco, il cui testo sarà pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*) osserva come, ad una prima lettura del testo, la copertura degli oneri recati dalla norma appaia solo parziale, limitata ai primi due anni finanziari, mentre la spesa ha carattere permanente, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato.

Il sottosegretario **BARETTA** esprime il convincimento che la formulazione del testo sia conseguenza dell'intenzione di anticipare delle assunzioni che le amministrazioni interessate avrebbero comunque potuto realizzare successivamente nell'ambito delle ordinarie facoltà di reclutamento.

Il senatore **AZZOLLINI** prende atto della spiegazione, evidenziando però che la circostanza in questione andrebbe comunque esplicitata nel testo e nella relazione tecnica, mentre l'attuale quarto comma dell'emendamento sembra proprio riferirsi a nuove assunzioni, aggiuntive rispetto a quelle realizzabili a legislazione vigente.

Il sottosegretario **BARETTA** conviene sull'opportunità di correggere il testo ed eventualmente la relazione tecnica al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo.

Il **PRESIDENTE** conclude nel senso di rinviare la fissazione del termine per i subemendamenti al momento in cui sarà disponibile un testo definitivo. Invita, quindi, le relatrici ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti 5.0.1000 e 11.1000 del Governo.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) esprime parere favorevole sul testo degli emendamenti indicati e avviso contrario su tutti i relativi subemendamenti.

Il sottosegretario **BRESSA** esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Il subemendamento 5.0.1000/1, posto ai voti risulta respinto, mentre l'emendamento 5.0.1000 è accolto dalla Commissione.

Il senatore **D'ALI'** svolge una dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 11.1000/1, sottolineando che alla base di tale proposta vi è un consenso diffuso tra i Gruppi parlamentari e censurando la circostanza che il parere del Governo sia guidato dall'interesse di un singolo ministero.

Gli identici subemendamenti 11.1000/1, 11.1000/2, 11.1000/3 e 11.1000/4, sono congiuntamente posti in votazione e respinti.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) si pronuncia in senso favorevole al subemendamento 11.1000/5, ritenendo che apporterebbe maggiore chiarezza al testo della proposta governativa.

Il sottosegretario **BRESSA** interviene incidentalmente per riferire che, ad avviso dei competenti uffici del ministero dell'ambiente, la formulazione contenuta nel subemendamento in esame apporterebbe maggiori margini di incertezza.

Posti congiuntamente al voto, sono respinti i subemendamenti 11.1000/5, 11.1000/6, 11.1000/7 e 11.1000/8.

È poi posto ai voti e respinto altresì il subemendamento 11.1000/9.

Si passa in seguito alla votazione dell'emendamento 11.1000, che è accolto dalla Commissione.

La relatrice **ZANONI** propone dunque di passare all'esame degli emendamenti di origine parlamentare finora accantonati. Riferisce in particolare di voler proporre una riformulazione dell'emendamento 1.39, che raccolga i diversi stimoli provenienti dalle numerose proposte accantonate. Si tratta in particolare di una riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità, che non comporta però il venir meno completo delle sanzioni stesse, onde tutelare il principio di coerenza del patto.

L'emendamento 1.39 (testo 2) è messo a disposizione dei senatori ed allegato al resoconto.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 1.39 (testo 2) è posto in votazione e risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che la avvenuta approvazione dell'emendamento 1.39 (testo 2) comporta l'assorbimento delle successive proposte 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.113.

La relatrice ZANONI riferisce che anche per la proposta 1.51 e analoghe si è definita una riformulazione che consente alle Province la stipulazione di contratti di lavoro fino al termine dell'anno in corso, venendo così incontro alle diverse sensibilità fatte proprie dagli emendamenti parlamentari. Il nuovo testo è messo a disposizione dei senatori ed allegato al resoconto.

Il senatore D'ALI' esprime il timore che la dizione "province" limiti la facoltà alle sole regioni a statuto ordinario ed escluda in ogni caso quelle regioni come la Sicilia che hanno provveduto con propria legge a cambiare forma e denominazione alle ex province.

Il sottosegretario BRESSA sottolinea come non sia possibile intervenire direttamente nelle regioni ad autonomia differenziata senza ledere la relativa competenza statutaria e come sia dunque preferibile mantenere la norma nella sua attuale formulazione proposta, aggiungendo piuttosto una precisazione ulteriore in termini di applicabilità del testo anche a tali regioni e comunque nel rispetto dell'autonomia statutaria.

Il senatore DEL BARBA (PD) osserva che già la normativa di riferimento precedente utilizzava la nozione di province e che, quindi, onde evitare equivoci è preferibile mantenere l'utilizzo lessicale intatto.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) riferisce che il problema del coordinamento del testo è stato ben presente nelle discussioni tra le relatrici e il Governo e che la formulazione attuale appare quella più corretta nel vigente quadro costituzionale.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria del testo.

Il sottosegretario BRESSA conferma che gli emendamenti riformulati hanno tutti il consenso della ragioneria generale dello Stato, che fornirà formale relazione tecnica verificata.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.51 (testo 2), sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

L'approvazione della proposta 1.51 (testo 2) determina l'assorbimento delle ulteriori 1.52, 1.53, 1.54, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 117, 1.118, 1.119, 4.25 e 4.26.

Il senatore RUTA (PD) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.51 (testo 2).

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,15.

Il PRESIDENTE comunica che non appena sarà disponibile il testo definitivo dell'emendamento 16.0.1000 esso sarà trasmesso ai Gruppi e da quel momento decorrerà un termine di tre ore per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore D'ALI', facendo seguito alla discussione intervenuta prima della sospensione circa l'applicabilità della norma sui contratti delle province anche alle regioni a statuto speciale, consegna il testo di un ordine del giorno (pubblicato in allegato) con il quale si intende chiarire tale applicabilità, con la sola eccezione delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

I senatori **SANTINI** (PD) e **COMAROLI** (LN-Aut) dichiarano di voler aggiungere la propria firma al testo dell'ordine del giorno.

Il sottosegretario BRESSA chiarisce che il Governo saluta favorevolmente l'ordine del giorno presentato, essendo in linea con le intenzioni dell'Esecutivo e dichiara, come le relatrici, il proprio parere favorevole.

L'ordine del giorno G/1977/37/5, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE, rappresentando che l'Assemblea terrà ulteriori votazioni durante la mattinata, considera opportuno chiudere la seduta della Commissione, che tornerà a riunirsi per la seduta pomeridiana già convocata alle ore 14 odierne. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

ORDINI DEL GIORNO E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE) N. 1977
N. 1977

G/1977/37/5

D'ALÌ, SANTINI, COMAROLI

La 5a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1977,
impegna il Governo

a considerare che le disposizioni del predente provvedimento si applicano, con esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, anche alle altre regioni a statuto speciale, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

1.39 testo 2, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.113

CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "2 per cento".

1.51 testo 2, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.117, 1.118, 1.119, 4.25, 4.26

CARDINALI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI, VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Alle province e città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato

entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.".